

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Ufficio I

Roma, 07/11/2011

Prot. n° 8475

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA
BICICLETTA – Onlus
Via Borsieri, 4/e

20159 MILANO

Oggetto: Richiesta di intervento sulla mobilità in bici casa-lavoro.

Con riferimento alla nota, pari oggetto, del 20 giugno 2011, a scioglimento della riserva posta in merito alla indennizzabilità degli infortuni occorsi alla guida del mezzo di trasporto privato (bicicletta), a seguito di quanto espresso in merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta quanto segue.

Concordando con quanto prospettato da questo Istituto, il suddetto Ministero ha ribadito, come peraltro disposto dall'art. 12 del D.lgs 38/2000, che il carattere "necessitato" dell'uso del mezzo di trasporto privato, nella fattispecie della bicicletta, nel caso di assenza o insufficienza di mezzi di trasporto pubblico e di non percorribilità a piedi del tragitto, costituisce il discrimine, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, solo nel caso in cui tale infortunio si sia verificato lungo una strada aperta al traffico di veicoli a motore.

Viceversa, nel caso di infortunio verificatosi su un percorso ciclabile o zona interdetta al traffico dei veicoli a motore, non sussiste il maggior rischio derivante dall'utilizzo di un mezzo di trasporto privato, e conseguentemente l'elemento discriminante, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per infortunio in itinere, non può essere costituito dal criterio della necessità.

Anche in riferimento alla questione del servizio di *bike-sharing*, il suddetto dicastero ha concordato con le considerazioni svolte da questo Istituto, secondo le quali tale servizio non può essere considerato un servizio di trasporto pubblico in quanto non

INAIL. 60002.07/11/2011. 0008475

è possibile equiparare la bicicletta ad un mezzo di trasporto pubblico, dato che, ai sensi del citato articolo 12 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può essere del lavoratore o di un terzo, ma rileva il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio legate alle scelte di guida del mezzo.

Pertanto, allo stato, quanto rappresentato da codesta Federazione in merito al *bike-sharing* non risulta conciliabile con il vigente quadro normativo in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Luigi Sorrentini)

Luigi Sorrentini